

**Autorità:** Cassazione civile sez. tributaria

**Data:** 18 novembre 2010

**Numero:** n. 23332

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI	Fernando	-	Presidente	-
Dott. MERONE	Antonio	-	Consigliere	-
Dott. GIACALONE	Giovanni	-	rel. Consigliere	-
Dott. IACOBELLIS	Marcello	-	Consigliere	-
Dott. DI BLASI	Antonino	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:  
ordinanza sul ricorso proposto  
da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;  
- ricorrente contro

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato DDAYALA VALVA  
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a  
margine del controricorso;

- controricorrente  
avverso la sentenza n. 21/2009 della Commissione Tributaria Regionale di  
MILANO del 22.10.08, depositata il 04/02/2009;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
13/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE; EE  
presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

ABBRITTI.

### **FATTO**

#### **RITENUTO IN FATTO**

Nella causa indicata in premessa, nella quale il contribuente ha svolto attività difensiva, é stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:

"In controversia relativa ad impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso IRPEF sulle competenze maturate dal contribuente presso il Fondo Pensioni Banca Commerciale, la C.T.R. ha accolto l'appello del contribuente medesimo, non ritenendo di dover attribuire valore vincolante e probante alle attestazioni del Fondo Pensioni, essendo esse efficacemente contrastate dalla prova documentale fornita dal contribuente corroborata dalla ricostruzione normativa operata.

---

Entrambi i motivi - che deducono ciascuno omessa motivazione su fatto decisivo - sono generici, come i relativi momenti di sintesi, e si limitano a proporre un'inammissibile nuova valutazione del merito, in presenza di apprezzamento congruamente espresso dalla C.T.R. (Cass. n. 5335/00; 13359/99; 5537/97; 900/96; 124/80), in ordine al rilievo riconosciuto alle risultanze probatorie rispettivamente valorizzate dalle parti.

Il secondo motivo è inammissibile anche perché non coglie la ratio decidendi, attinente al valore probatorio dell'attestazione proveniente dal Fondo, perché censura come apodittica l'affermazione di Mancato fondamento normativo e contrattuale che, diversamente da quanto prospetta la parte erariale, la C.T.R. non ha riferito all'attestazione in sé, bensì al meccanismo di incrocio contributivo cui nella stessa si fa riferimento."

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. Non sono state depositate conclusioni scritte né memorie.

## **DIRITTO**

---

### CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riafferma i principi sopra richiamati ed osserva che in ogni caso la sentenza impugnata ha correttamente negato valore decisivo alle attestazioni provenienti dalla banca

datrice di lavoro, trattandosi di soggetto co - obbligato al ricorso delle erronee ritenute; che di conseguenza il ricorso deve essere rigettato;

---

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

### **P.Q.M.**

---

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010

*Cassazione civile sez. tributaria, 18 novembre 2010, n. 23332*

---

---

**Autorità:** Cassazione civile sez. tributaria

**Data:** 13 luglio 2012

**Numero:** n. 11950

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI	Marco	-	Presidente	-
Dott. SCHIRO'	Stefano	-	Consigliere	-
Dott. VIRGILIO	Biagio	-	rel. Consigliere	-
Dott. BOTTA	Raffaele	-	Consigliere	-
Dott. VALITUTTI	Antonio	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:  
sentenza sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente -  
contro

B.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. IACOVIELLO Michele giusta delega in atti;

- controricorrente -  
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 28/30/10, depositata il 26 aprile 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2012 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio; udito l'Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la ricorrente; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **FATTO**

---

#### **RITENUTO IN FATTO**

1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stato riconosciuto il diritto di B.A. al rimborso di parte della ritenuta operata dal datore di lavoro Banca Intesa (già Banca Commerciale Italiana) sulla somma corrispostagli nel 2004 dal Fondo Pensioni di tale istituto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il contribuente aveva chiesto che fosse considerato esente da imposta, e quindi escluso dall'ammontare della somma spettante, sul quale calcolare la ritenuta, l'importo corrispondente al 4% dei contributi versati, ai sensi dell'allora vigente del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2.

Il giudice di merito, per quanto qui interessa, ha ritenuto che il B., contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, avesse fornito adeguata prova documentale della circostanza che il Fondo non aveva, nel liquidare l'indennità, già tenuto conto della detta quota esente.

2. Il contribuente resiste con controricorso.

## **DIRITTO**

---

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, contrariamente a quanto eccepisce il controricorrente, è tempestivo: la sentenza impugnata è stata, infatti, notificata in data 1 giugno 2010 e il ricorso è stato consegnato per la notifica in data 9 settembre 2010, cioè, appunto, tempestivamente, in considerazione del fatto che il 31 luglio 2010 (sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza) era un sabato, con conseguente operatività della proroga stabilita dall'art. 155 cod. proc. civ., comma 5, comma aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 (da ult., Cass. n. 7841 del 2011).

2. Il ricorso è, però, infondato.

La ricorrente denuncia l'insufficienza della motivazione della sentenza in ordine all'esistenza della prova, della quale era onerato il contribuente, che il calcolo dell'ammontare netto previsto dal citato art. 17, comma 2, (T.U.I.R.) e la relativa diminuzione non fossero stati già effettuati dal Fondo. Sul punto, invece, ad avviso del Collegio, la sentenza è dotata di una motivazione congrua ed esauriente, là dove si accerta che il contribuente ha fornito "copia della liquidazione ottenuta con indicazione della ritenuta effettuata dal Fondo, nonché estratto conto della sua posizione previdenziale e prospetti paga delle somme da lui ricevute in costanza del rapporto di lavoro, con indicazione delle ritenute effettuate dal datore di lavoro, tra le quali figurava quella relativa all'accantonamento per il Fondo Pensioni, indicata nella misura del 7,75%. Il contribuente ha infine presentato nel presente grado di giudizio (...) certificazione del Fondo Pensioni datata 26/1/2010 ove sono indicate tutte le ritenute operate sulle sue competenze a titolo di contributi al Fondo Pensioni dal 1973 al 1994, certificazione che dovrebbe fugare ogni dubbio non solo sul diritto del contribuente alla restituzione delle ritenute operate in eccesso ma anche in ordine alla quantificazione di tali ritenute operata dal contribuente".

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

## **P.Q.M.**

---

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

*Cassazione civile sez. tributaria, 13 luglio 2012, n. 11950*

---

**Fac-simile di attestazione di contribuzione rilasciata dal Fondo Pensioni Comit**

Egregio Signor \_\_\_\_\_

Milano, li \_\_\_\_\_

Come da Sua richiesta Le inviamo la seguente dichiarazione.

Si attesta che i contributi calcolati dal Datore di lavoro sulla Sua retribuzione e complessivamente versati al Fondo fino al 31 dicembre 1994, come risulta dalle evidenze contabili dell'Ente, sono i seguenti:

ANNO	CONTRIBUTI	ANNO	CONTRIBUTI
19....	Lire .....	19.....	Lire .....
19....	Lire .....	19....	Lire .....
19....	Lire .....	1994	Lire .....

I contributi sopra indicati sono quelli che risultano nella contabilità del Fondo e sono stati versati in percentuali commisurate alle retribuzioni e precisamente, nella misura *del 4,50% per gli anni dal 1955 al 1959, del 5,29% per l'anno 1960, del 5,75% per l'anno 1961, del 6,25% per gli anni dal 1962 al 1966, del 6,55% per l'anno 1967, del 6,85% per l'anno 1968, del 7,15% per l'anno 1969, del 7,45% per l'anno 1970 e del 7,75% per gli anni dal 1971 al 1994.*

Ricordiamo inoltre che lo Statuto in vigore fino al 1990, con l'art. 18 in materia di contribuzione, disponeva che:

*“I contributi da versare al FONDO PENSIONI sono dovuti dai Partecipanti in attività di servizio nella misura minima del 7,75% dell'ammontare delle retribuzioni soggette a contribuzione per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti.*

*Detti contributi dovuti dai Partecipanti vengono trattenuti dalla BANCA all'atto del pagamento degli emolumenti e versati al FONDO PENSIONI che, a partire dal 1° gennaio 1976, li accredita:*

*a) per la quota corrispondente al 5,80% dell'ammontare delle retribuzioni soggette all'assicurazione obbligatoria in un “Conto Speciale” intestato ad ogni singolo Partecipante;*

*b) per la restante quota corrispondente all'1,95% dell'ammontare delle retribuzioni soggette all'assicurazione obbligatoria nel “Conto di ripartizione”*

Successivamente, a far tempo dal 1° gennaio 1991, tutti i contributi sono stati accreditati nel “Conto Speciale” e per i Partecipanti già iscritti alla data del 31 dicembre 1990 i contributi versati dal 1° gennaio 1991 sono stati sommati al saldo del Conto Speciale già in essere al 31 dicembre 1990.

Cordiali saluti.

**Fac-simile di richiesta di attestazione da indirizzare al Fondo Pensioni Comit**

Spett.le  
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE  
DELLA BANCA COMMERCIALE in Liquidazione  
Via Brera, 10  
20121 MILANO

RACCOMANDATA A/R

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Oggetto: Richiesta di attestazione della contribuzione

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ già dipendente della Banca Commerciale Italiana in forza di contratto di assunzione stipulato in data \_\_\_\_\_, coevamente iscritto a codesto "Fondo", Vi chiedo di volermi fornire il dettaglio dei contributi da me versati e registrati nel "conto speciale" ed evidenziati a mio nome sino a tutto il 31/12/1994, nonché la Vostra attestazione in ordine alle modalità di regolamento contributivo statutariamente in vigore sino a detta data.

Più precisamente, Vi chiedo l'attestazione che:

- 1) il Vostro Statuto dal 1971 al 31/12/1994 disponeva che i contributi da versare al "Fondo Pensioni" erano dovuti dai partecipanti in attività di servizio nella misura del 7,75% dell'ammontare delle retribuzioni soggette a contribuzione per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti,
- 2) detti contributi venivano trattenuti dalla Banca all'atto del pagamento degli emolumenti e versati al "Fondo Pensioni",
- 3) a partire dal 1/1/1976 e sino al 31/12/1990 tali contributi venivano accreditati dal "Fondo Pensioni" per
  - la quota corrispondente al 5,80% dell'ammontare delle retribuzioni soggette all'assicurazione obbligatoria in un "conto speciale" intestato ad ogni singolo partecipante,
  - la restante quota corrispondente al 1,95% dell'ammontare delle retribuzioni soggette all'assicurazione obbligatoria nel "conto di ripartizione".
- 4) a far tempo dall'1/6/1991 per i partecipanti già iscritti alla data del 31/12/90 i contributi previsti dallo Statuto e versati dall'1/1/1991 si sommavano al saldo del "conto speciale".

In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro di quanto richiesto, Vi porgo distinti saluti.

Firma \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_  
(matricola \_\_\_\_\_ ex Comit \_\_\_\_\_)  
Via \_\_\_\_\_  
Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
(rec.tel. \_\_\_\_\_)

**Elaborati in forma excel dei contributi versati al Fondo Pensioni Comit dalla data di assunzione fino al 31.12.1994**

....(Cognome e nome ) ..... ASSUNTO DA BANCA COMMERCIALE ITALIANA IL.....

Tabella ove vengono rappresentati :								
col. 2-3 retribuzione ( Lire / Euro)								
col.4 - 5 versamenti effettuati al 'Fondo Pensioni Comit'(Lire/Euro)								
col. 6-7 parte dei versamenti da considerarsi imponibile esente (monte contributi nel limite del 4% della retribuzione -Lire/Euro)								
col. 8-9 Imposta pagata sulla parte che doveva essere considerata imponibile esente (Lire/Euro)								
ANNO	RETRIBUZIONE EROGATA DABANCA COMMERCIALE ITALIANA CONTEGGIABILE PER LA CONTRIBUZIONE AL FONDO		VERSAMENTI A FONDO COMIT IMPUTATI A CONTO SPECIALE ANNI 1974/1975 E 1991/1994 7,75% DELLA RETRIBUZIONE ANNI 1976/1990 5,80% DELLA RETRIBUZIONE		CONTRIBUTI DEDUCIBILI NEL LIMITE DEL 4% DELLA RETRIBUZIONE		IMPOSTA PAGATA (NON DOVUTA) SU IMPORTI COL. 6/7 (Lire/Euro) ALIQUOTA	
	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO
1975	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1976	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1977	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1978	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1979	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1980	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1981	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1982	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1983	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1984	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1985	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1986	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1987	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1988	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1989	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1990	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1991	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1992	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1993	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
1994	0	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
TOTALI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

aliquota	dal 76 - al 90	1975 e dal 1991 al 1994
	5,8	7,75